



CITTA' DI
ARIANO IRPINO

Area Finanziaria

Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

Servizio Tributi

Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani

ALLEGATO del modulo "Denuncia di occupazione di superfici ad uso abitativo"

Le utenze **domestiche** sono suddivise nelle seguenti categorie:

Categ.	DESCRIZIONE
1	Locali adibiti ad uso abitazione
2	Locali pertinenze delle abitazioni
3	Posti macchina coperti ad uso esclusivo

RIDUZIONI

Saranno applicate le riduzioni previste dagli artt. **10 – 38** del Vigente Regolamento Comunale, approvato con delibera CC nn. 140/94 e 160/94 e successivamente modificato ed integrato con delibere del C.C. n. 120/1998, del Sub Commissario Prefettizio n. 11/2004, del C.C. n.68/2006, del C.C. n. 20/2007.

ART. 9 - DISTANZE E CAPACITÀ DEI CONTENITORI

1 - I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere collocati ad una distanza massima di ml. 400, dall'accesso alla proprietà privata ove è ubicato l'immobile soggetto a tassazione e devono avere una capacità adeguata persona/giorno;

2 - La distanza si misura seguendo il percorso più breve calcolato dall'accesso alla proprietà privata al contenitore.

ART. 10 - SERVIZIO DI RACCOLTA NON IN REGIME DI PRIVATIVA (Art. 59, c. 2 e 3 D.Lgs. 15/11/1993 n. 507)

1- Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura pari al:

a) **40%** della tariffa per distanze superiori a ml. **400** dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate o di fatto servite (fino al 31/12/2006 la tassa era dovuta in misura del **30%**).

2- Gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati fuori dall'area di raccolta, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini.

ART. 38 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO. (Art. 66, comma 3, del D.Lgs.15/11/1993, n. 507)

- La tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso, come dal seguente prospetto:

Descrizione	% Riduz.
Abitazione con unico occupante (da effettuare solo per le superfici tassabili eccedenti i mq. 35)	1/3
Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune	1/3
I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività	1/3
Utente, che versando nelle circostanze di cui al n. 2, risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale	1/3
Agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali	30%

2 - Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo, e comunque non possono superare il 50%, della tariffa unitaria.

3 - Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 64 – SANZIONI

1. Per infrazioni che influiscono sulla corretta determinazione della tassa, si applicano le seguenti sanzioni:

a) a norma dell'art. 76, comma 1, del D.Lgs. n. 507/93, per omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di Euro 51,65;

b) per denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da Euro 51,65 a Euro 258,22. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 73 comma 3-bis del D.Lgs. 507/93, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

1-Bis. - Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 472/97, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 506/99 e dall'art. 2 del D.Lgs. 99/2000, le sanzioni di cui al precedente comma vengono ridotte nelle seguenti misure:

a) la sanzione per l'omessa presentazione della denuncia di occupazione o detenzione è ridotta ad 1/8 del minimo ovvero ad 1/5 del minimo, se la denuncia stessa viene presentata, rispettivamente, con ritardo non superiore a 90 giorni ovvero entro un anno dalla scadenza del termine.

b) La sanzione per infedele denuncia è ridotta ad 1/5 del minimo se la denuncia stessa viene integrata entro un anno dalla scadenza del termine.

c) Le sanzioni indicate nel comma 1, primo periodo lett. a) e b), sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

Le sanzioni sono irrogate contestualmente all'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 472/97.

1-Ter. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi moratori nella misura equivalente a quella prevista per i tributi erariali, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di compilazione dei ruoli o elenchi per la riscossione.

Art. 64 – BIS – STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Si applicano i principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, sullo Statuto del contribuente e nel D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.